

**Comune di Verona**  
**Deliberazione della Giunta Comunale**

N. Progr. 324

Seduta del giorno 10 Agosto 2016

**PRESENTI**

TOSI SIG. FLAVIO  
PISA SIG. LUIGI  
TOFFALI AVV. ENRICO  
LESO SIG. RA ANNA  
BENETTI SIG. ALBERTO  
LELLA SIG. ANTONIO  
BOZZA DOTT. ALBERTO  
LANA AVV. EDOARDO  
AMBROSINI DOTT. MARCO

**ASSENTI**

PALOSCHI RAG. PIER LUIGI  
CALEFFI ARCH. GIAN ARNALDO

**PRESIEDE**  
TOSI SIG. FLAVIO

**RELATORE**  
AMBROSINI DOTT. MARCO

**ASSISTE**  
CAINERI AVV. GIOVANNI  
(VICE SEGRETARIO GENERALE)

Oggetto: DIREZIONE COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE . AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DELLE AREE DISPONIBILI PER L'INSTALLAZIONE DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE ANNO 2016

*Carim*

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 della legge 18 marzo 1968 n. 337 sancisce il riconoscimento della funzione sociale del settore dello spettacolo viaggiante nell'ambito degli equilibri territoriali;
- l'art. 9 della stessa legge impone ai comuni di individuare le aree disponibili per l'installazione delle attività dello spettacolo viaggiante, aggiornandolo almeno una volta all'anno;

Atteso che con propria deliberazione n. 209 del 24 gennaio 1969 fu approvato detto elenco, successivamente modificato e aggiornato con i seguenti atti deliberativi:

- n. 383 del 26 ottobre 2005;
- n. 387 del 5 novembre 2008;
- n. 438 del 20 dicembre 2013;

Preso atto dei mutamenti che periodicamente intervengono nell'assetto del territorio e delle diverse disponibilità di aree pubbliche o private ed in particolare:

- del mancato utilizzo di alcune aree protratto nel tempo;
- della variazione del periodo di svolgimento di alcune "Sagre rionali" stabilita dal rispettivo Comitato organizzatore, che ha originato la sovrapposizione di un certo numero di festeggiamenti, impedendo di fatto ad alcuni operatori di partecipare a diversi eventi patronali poiché simultanei;

Rilevato che:

- nel corso delle ultime edizioni delle manifestazioni di cui sopra numerosi operatori, a causa di proprie esigenze lavorative, non hanno garantito la presenza per l'intera durata della sagra, allo scopo di poter partecipare ad altre iniziative che si svolgevano in contemporanea;
- nel caso di arrivi e di partenze a sagra avviata, le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrazioni creano, di norma, situazioni di potenziale pericolo, stante la permanenza di altri addetti alle attrazioni e del pubblico;
- la mancata presenza contemporanea di tutti gli aventi titolo a partecipare alla sagra conferisce comunque una visione d'insieme frammentaria e disorganizzata;

Dato atto che, in data 15 aprile 2015, valutato quanto sopra, la Direzione Commercio ha emanato una direttiva a tutti gli operatori, specificando che non sarebbero più state rilasciate autorizzazioni e/o concessioni per una durata diversa rispetto alle date comunicate dal Comitato organizzatore dalla sagra;

Fatta riserva di apportare ulteriori modifiche all'elenco di cui all'allegato "A" per intervenute esigenze pubbliche o per effetto di eventuali variazioni della destinazione d'uso delle aree, stabilita dai piani urbanistici, e comunque qualora se ne ravvisi la necessità;

Ribadito che, fino all'individuazione di un'area pubblica per l'installazione delle attività circensi da parte della Direzione Patrimonio, già incaricata dall'Amministrazione nell'anno 2007, con propria decisione n. 1665 del 19 dicembre 2007, i titolari dei circhi potranno operare su spazi privati, nel rispetto comunque della normativa dettata dal vigente Regolamento in materia, previa verifica della disponibilità del suolo e di un atto di assenso all'occupazione da parte del proprietario dell'area;

Preso atto che:

- la proprietà dei giardini esterni all'ex Arsenale, precedentemente del Demanio statale, è ora del Comune, nella seduta del 3 febbraio 2016 questa Giunta ha stabilito che la competenza relativa al loro utilizzo, nel caso di richiesta da parte di operatori dello spettacolo viaggiante, sia demandata alla Direzione Commercio Attività Produttive;
- nella seduta del 10 febbraio 2016, udita la relazione verbale del Sindaco, la Giunta comunale ha ritenuto opportuno che non venga più richiesta alcuna cauzione quando il suolo pubblico sia stato concesso ad operatori dello spettacolo viaggiante, come invece aveva stabilito la 2<sup>a</sup> Circoscrizione per il proprio territorio;

Evidenziato che:

- già con lettera del 13 novembre 2014, P.G. 315364 era stata interpellata A.M.I.A., gestore del verde pubblico, circa l'utilità di mantenere il versamento di un importo a titolo di cauzione per gli eventuali danni causati dagli operatori dello spettacolo viaggiante, in occasione dell'occupazione di alcune aree verdi;
- con nota del 1 dicembre 2014, la stessa ha confermato la necessità di richiedere la cauzione su tutto il territorio cittadino, quantificandola in €1000 (mille);

Preso atto, altresì, che con nota del 2 febbraio 2016, il Parroco della Chiesa di Santa Maria della Pace ha comunicato che a partire dal 2017 l'area di proprietà della Parrocchia non sarà più disponibile e verrà a mancare pertanto un importante spazio sul quale si insediavano le attrazioni più grandi durante la contemporanea presenza del mercato settimanale;

Vista la nota P.G. 119832 del 19 aprile 2016 con la quale è stato richiesto alle Circoscrizioni di esprimere il parere di competenza in merito alla conformità delle aree di cui all'allegato elenco, nonché eventuali osservazioni o proposte di modifica per esigenze diverse rilevate sul territorio;

Atteso che:

- le Circoscrizioni territoriali, con atto espresso o per silenzio assenso, hanno reso parere favorevole, ad eccezione della 2<sup>a</sup> Circoscrizione che, non accettando l'eliminazione della cauzione a copertura di eventuali danni, ha proposto di ridurla da € 1000 a € 500;
- la Direzione Commercio Attività Produttive ha proposto di sopprimere le seguenti postazioni:
  - la piazza di transito di via Monzambano in 4<sup>a</sup> Circoscrizione: non più richiesta dall'anno 2009;
  - la piazza di transito in Piazza G. Brodolini in 4<sup>a</sup> Circoscrizione: non più richiesta dall'anno 2011;
  - la postazione in Piazza Isolo, poiché correlata alla manifestazione "Natale in Piazza Isolo" che si è tenuta solo nell'anno 2013 e non è stata più ripetuta;

Sentite le Associazioni di categoria, alle quali è stata inviata copia del presente provvedimento in data 19 aprile 2016 che con atto espresso o per silenzio assenso hanno reso parere favorevole;

Ritenuto:

- di non accogliere la richiesta della 2<sup>a</sup> Circoscrizione e di confermare quanto stabilito nella seduta del 10 febbraio u.s. durante la quale questa Giunta ha ritenuto opportuno che, al pari delle altre Circoscrizioni, non si chieda alcun versamento a titolo di

- cauzione per l'occupazione di suolo pubblico da parte degli operatori dello spettacolo viaggiante;
- di mantenere solo la cauzione richiesta dall' A.M.I.A.;

Considerato opportuno, per il buon andamento dello svolgimento delle sagre, ribadire le seguenti condizioni per l'utilizzo delle aree:

- divieto per gli operatori dello spettacolo viaggiante di accedere alle piazze pavimentate con automezzi, onde evitare danni al suolo pubblico o agli arredi ivi presenti, come richiesto dalla Direzione Strade Giardini Arredo Urbano con lettera del 12 aprile 2010;
- di estendere tale decisione, concernente gli automezzi, a tutte le aree verdi individuate nel presente provvedimento;
- salvaguardia delle esigenze dei quartieri in ordine alla tranquillità del territorio circostante la sagra, fermo restando il necessario contemperamento con le necessità lavorative di tale categoria;
- riconferma del principio secondo il quale gli spazi identificati come "piazze di transito" (P.T.), pur assicurando una opportunità lavorativa al di fuori delle manifestazioni organizzate dai Comitati, accoglieranno un solo operatore con una sola attrazione, al fine di non gravare eccessivamente i quartieri con la presenza costante di giostre;

Visti:

- la legge 18 marzo 1968 n. 337;
- il vigente regolamento comunale in materia di spettacolo viaggiante;
- il vigente regolamento per l'occupazione del suolo pubblico;
- l'art. 48 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e precisamente:

- che in data 04/08/2016 il Dirigente della Direzione Commercio Attività Produttive proponente il provvedimento, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto".

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE  
COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

f.to dott.ssa Tatiana Basso

- che in data 05/08/2016 il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso il parere che di seguito integralmente di riporta: "ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, si dichiara la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto".

p. IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott.ssa Maria Sacchettini

Su proposta dell'Assessore alle Attività Economiche, dott. Marco Ambrosini;

A voti unanimi;

## DELIBERA

1. di approvare le modifiche descritte in premessa e riportate nell'allegato "A", che fa parte integrante del presente provvedimento;
2. di far riserva di apportare ulteriori modifiche all'elenco di cui al punto 1 per intervenute esigenze pubbliche o per effetto di eventuali variazioni della destinazione d'uso delle stesse, stabilita dai piani urbanistici, e comunque qualora se ne ravvisi la necessità;
3. di dare atto che l'elenco di cui sopra sarà aggiornato d'ufficio qualora la Direzione Patrimonio, già incaricata da questa Giunta Comunale con decisione n. 1665 (2256) del 19 dicembre 2007, individui ed approvi un'area idonea per l'installazione dei complessi circensi;
4. di dare atto altresì che, fino all'individuazione di un'area pubblica nel comune di Verona per l'accoglimento delle attività circensi, gli operatori titolari dei circhi potranno installare la propria struttura su spazi privati, nel rispetto comunque della normativa dettata dal vigente Regolamento in materia, previa verifica della disponibilità del suolo ed una volta ottenuto un atto di assenso all'occupazione da parte del proprietario dell'area;
5. di confermare il principio richiamato in premessa circa l'obbligo di rimanere all'interno della manifestazione per tutto il periodo previsto dai Comitati organizzatori, nonché le altre prescrizioni dettate per il buon andamento delle manifestazioni;
6. di riconfermare che, negli spazi identificati come "piazze di transito" (P.T.), sarà accolto un solo operatore con una sola attrazione, al fine di contemperare alle esigenze alla tranquillità dei quartieri con quelle economiche degli operatori;
7. di accogliere la proposta della Direzione Strade Servizio Giardini Arredo Urbano, P.G. n. 91263 del 12 aprile 2010 e cioè il divieto di accedere alle piazze pavimentate con automezzi, onde evitare danni al suolo pubblico o agli arredi ivi presenti;
8. di stabilire che il medesimo divieto per gli automezzi sia esteso anche alle occupazioni su aree verdi;
9. di riconfermare l'obbligo di versamento di una cauzione di € 1000 (mille) a favore di A.M.I.A. a parziale copertura risarcitoria di eventuali danni alle aree verdi;
10. di abrogare la propria deliberazione n. 483 del 20 dicembre 2013, contenente il precedente elenco delle aree disponibili per lo spettacolo viaggiante;
11. di dichiarare a voti unanimi la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4 c., del D. lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Il Dirigente della Direzione proponente provvederà all'esecuzione.

Le Direzioni o Unità Organizzative sotto indicate sono invitate a collaborare con l'ufficio proponente per l'esecuzione del presente provvedimento e per quanto di competenza: Pianificazione, Polizia Municipale, Mobilità Traffico, Patrimonio, Manifestazioni,

Circoscrizioni Territoriali, Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

Il presente atto sarà pubblicato all'Albo Comunale e sul sito Internet del Comune di Verona, nonché comunicato alle Associazioni di categoria degli operatori.



IL SINDACO  
TOSI SIG. FLAVIO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
CAINERI AVV. GIOVANNI

*g. caineri*

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico di questo Comune  
per 15 gg. da oggi \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento di Pubblicazione  
dott. Giuseppe Baratta